

CAPITOLATO D'ONERI

Concessione per la gestione del servizio di riscossione coattiva dell'ente
Periodo: 2019/2021

Articolo 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione affidata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 106 (conv. in Legge n. 106/2011) ha per oggetto la gestione in via esclusiva del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Unione dei Comuni del Sorbara, nonché eventuali ulteriori entrate che potrebbero essere introdotte ex novo o in sostituzione di altre preesistenti da specifica disposizione legislativa durante la vigenza della concessione.
2. La concessione di cui al precedente comma 1 si estende altresì alla riscossione coattiva delle entrate di spettanza delle istituzioni, fondazioni, aziende speciali, ecc. nelle quali l'Ente abbia una partecipazione totalitaria o prevalente.
3. E' compresa nel presente affidamento la riscossione coattiva delle entrate riferite anche ad anni precedenti alla presente concessione, purché non ancora prescritte.
4. Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni necessarie per dare il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dal progetto di gestione redatto dal concessionario e presentato in sede di gara.
5. Il concessionario subentra all'Ente ovvero al precedente concessionario in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla legge e dal presente capitolato. Per la gestione del servizio il concessionario è tenuto a conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Con l'assunzione del servizio il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale e al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 2 - Durata e decorrenza della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato d'oneri ha durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
2. L'ente ha la facoltà di affidare al Concessionario la ripetizione del servizio per un periodo massimo tre anni, avvalendosi della procedura di cui all'art. 63, comma 5, del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste da questo capitolato.
3. Il Concessionario, relativamente alle liste di carico trasmesse entro la scadenza della concessione, dovrà comunque effettuare, anche dopo la scadenza della medesima, la riscossione coattiva delle entrate e le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo. In ogni caso, deve procedere alla conclusione di ogni procedimento, non oltre il termine di 24 mesi dalla consegna da parte degli Enti delle relative Liste di carico.

4. Al termine della concessione il concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio. Qualora a tale data non fossero ancora completate le procedure di assegnazione del servizio, il concessionario, su espressa dell'Ente, sarà comunque tenuto a erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali per un massimo di mesi sei.
5. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione ovvero prima dell'avvio della stessa, vengano emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa o, in ogni caso, precludano l'affidamento delle attività a concessionari privati.

Articolo 3 - Attività di riscossione coattiva

1. Il concessionario dovrà assicurare la riscossione coattiva delle entrate di cui al precedente articolo 1, comma 1, e l'espletamento di tutte le connesse procedure esecutive nei confronti dei contribuenti/utenti che non hanno adempiuto al pagamento volontario delle entrate, secondo la disciplina prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili e comunque nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Tale obbligo sussiste anche per le entrate affidate al precedente concessionario/agente della riscossione e non riscosse, in tutto o in parte, alla data di assunzione del servizio.
2. In particolare il concessionario dovrà:
 - a) solo su richiesta espressa dell'ente, predisporre e inviare un sollecito di pagamento bonario;
 - b) predisporre, stampare e inviare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento;
 - c) predisporre, stampare e notificare, nel rispetto della normativa vigente e sulla base di liste di carico fornite dall'amministrazione comunale, le ingiunzioni di pagamento;
 - d) attivare, senza limiti territoriali e nel rispetto della normativa vigente, tutte le procedure esecutive e cautelari previste dalla normativa vigente per garantire una efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate;
 - e) provvedere alla riscossione coattiva delle entrate;
 - f) rendicontare e riversare le somme incassate;
 - g) effettuare i rimborsi a favore dei contribuenti/utenti in caso di somme riscosse e riconosciute non dovute.
3. Le ingiunzioni di pagamento di cui alla lettera a) del comma 2 devono riportare, secondo la normativa vigente in materia, tutte le informazioni utili per l'identificazione, dell'importo dovuto con distinta indicazione, per ciascun anno, dell'entrata dovuta, delle sanzioni e degli interessi, gli uffici a cui rivolgersi per ottenere informazioni complete sull'atto nonché le modalità per proporre ricorso.
4. Sulla base del progetto esecutivo presentato in sede di gara e tenendo conto delle condizioni minime previste dalla normativa vigente in materia, che non potranno comunque essere peggiorate, dovranno essere definite:
 - a) le procedure per la formazione e la consegna dei ruoli/liste di carico;

- b) i termini di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento;
- c) le modalità di riscossione delle somme;
- d) le modalità ed i termini di rimborso agli utenti delle somme eccedenti a quelle complessivamente richieste nonché delle somme riscosse e riconosciute non dovute;
- e) le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità e per l'ottenimento del diritto al discarico e del rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive;
- f) le procedure di sgravio, sospensione e rateizzazione delle somme;
- g) le penalità per l'inadempimento degli obblighi ivi derivanti.

Articolo 4 - Conti correnti dedicati e riversamento degli incassi

1. Il concessionario incasserà direttamente gli importi versati su appositi conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla riscossione delle entrate dell'Ente, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.
2. Il concessionario è tenuto a riversare alla Tesoreria, per ogni singola entrata, entro la prima decade di ogni mese, l'ammontare netto delle somme riscosse nel mese precedente, previa decurtazione degli importi maturati a titolo di compenso per le attività svolte e della relativa IVA di legge (se ed in quanto dovuta) e delle spese anticipate.
3. Ai fini della decorrenza dei termini di versamento di cui al comma 2, le somme si intendono riscosse come di seguito specificato:

Modalità di versamento	Giorno in cui si intendono riscosse
Contanti	Giorno lavorativo successivo a quello di versamento
Versamento a mezzo banca o servizio postale	Quinto giorno lavorativo successivo a quello di versamento
Pagobancomat o mezzi equivalenti	Giorno lavorativo successivo a quello di versamento
F24	Sesto giorno lavorativo successivo a quello di versamento

4. Nel caso in cui la data prevista per il versamento delle somme cada in un giorno festivo o prefestivo, lo stesso deve essere effettuato nel primo giorno lavorativo successivo utile.

Articolo 5 - Rendicontazione contabile degli incassi

1. Il concessionario è tenuto a presentare la rendicontazione contabile degli incassi così articolata:
 - a) rendicontazione periodica sintetica finalizzata alla corretta imputazione contabile delle somme incassate ai sensi del precedente articolo 4, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo del servizio, contenente l'indicazione:

- delle somme incassate e/o rimborsate distinte tipologia, sanzioni, interessi e recupero spese;
 - del numero e anno di riferimento dell'entrata(se presente);
 - delle modalità e la data di versamento;
 - del compenso trattenuto dal concessionario;
 - del netto spettante all'ente;
 - del netto spettante ad altri soggetti(*se previsto*);
 - del totale versato e gli estremi del riversamento;
- b) rendicontazione periodica analitica delle riscossioni e dei rimborsi, distinta per tipologia di entrata, contenente l'anagrafica dei versamenti eseguiti da ciascun debitore e della relativa tipologia/causale e dei rimborsi effettuati, secondo la tempistica indicata nel progetto esecutivo offerto in sede di gara;
- c) rendicontazione annuale da presentarsi entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 6 - Trasmissione di dati e informazioni

Il concessionario è altresì obbligato, oltre a quanto indicato all'articolo precedente, a trasmettere, tempestivamente e comunque entro 15 giorni dalla richiesta, tutti i dati e le informazioni, in formato digitale, inerenti:

- a) lo svolgimento del servizio;
- b) i dati analitici/aggregati e ordinati secondo richiesta inerenti le riscossioni gestite dal concessionario nell'ambito del servizio medesimo.

Articolo 7 - Gestione informatizzata del servizio e interscambio dati

Il concessionario è tenuto a gestire il servizio di riscossione con sistemi informativi idonei a costituire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, attraverso l'utilizzo di software in grado di:

- a) garantire la massima affidabilità e completezza del sistema ed una rapida rendicontazione sia per quanto attiene la gestione contabile del servizio che per quanto riguarda le posizioni dei singoli utenti;
- b) soddisfare le necessità di estrapolazione di dati statistici e di aggiornamento alle modifiche legislative.

Articolo 8 - Remunerazione del servizio

1. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione, il concessionario è compensato con un aggio (al netto di IVA, se e in quanto dovuta) nella misura risultante dall'offerta presentata in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive) a qualsiasi titolo conseguite.
2. Per l'attività di cui alla presente capitolato spetta altresì al concessionario il rimborso delle spese di notifica dell'ingiunzione oltre a quelle relative alle procedure cautelari/esecutive nella misura prevista dalla legge.
3. Tutte le spese relative alle procedure cautelari/esecutive sono addebitate all'utente moroso e, una volta recuperate, rimborsate al Concessionario per gli importi

effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare quelli previsti dal D.M. 21 novembre 2000.

4. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla parzialmente il debito iscritto nel ruolo/lista di carico, al concessionario spetta l'aggio di cui al comma 1 determinato sull'ammontare netto risultante dal provvedimento di sgravio oltre alle spese di cui al comma 2.
5. In caso di emanazione di un provvedimento che annulla integralmente il debito iscritto nel ruolo/lista di carico, il comune riconosce al concessionario il rimborso delle spese per le procedure cautelari/esecutive oltre alle spese di notifica della cartella/ingiunzione di pagamento.
6. In caso di presentazione di comunicazione di inesigibilità, spetta al concessionario il rimborso delle spese, per le procedure cautelari/esecutive oltre alle spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento, che dovranno essere puntualmente documentate.
7. Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel bando, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante per gli Enti, ma semplicemente indicativo.

Articolo 9 - Equilibrio economico del contratto

1. In caso di modifiche normative o regolamentari che comportino una significativa alterazione dei corrispettivi, le parti si impegnano a mantenere e preservare l'equilibrio economico del contratto mediante la revisione dell'aggio ovvero la gestione di servizi collegati.

Articolo 10 - Modalità di esecuzione del servizio

1. Il servizio riguardante la concessione è da considerarsi, a ogni effetto, pubblico servizio e per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato. Dal giorno di assunzione del servizio il concessionario assumerà la completa responsabilità dello stesso e lo dovrà gestire nel rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e future;
 - b) delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri e nel progetto esecutivo di gestione del servizio presentato in sede di gara.
2. Il concessionario si impegna a:
 - improntare la propria attività ai principi di efficacia, efficienza, economicità, semplificazione, buon andamento nonché di correttezza e di trasparenza nei confronti dei contribuenti;
 - mettere a disposizione degli utenti, a proprie spese, tutta la modulistica necessaria;
 - garantire il coordinamento e l'interscambio informativo con l'ente secondo quanto indicato nel progetto esecutivo di gestione del servizio.

Art. 11 - Contenzioso e procedure concorsuali

1. Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne l'Ente da ogni spesa diretta o

- conseguente. Si impegna altresì a partecipare alle procedure concorsuali che interessino soggetti debitori dell'Ente previo confronto con gli stessi.
2. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno a esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione.

Articolo 12 - Resa del conto giudiziale

1. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.
2. Il concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.
3. La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

Articolo 13 - Responsabile della concessione

1. Il concessionario provvederà a nominare un responsabile della concessione a cui attribuire le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del servizio, scegliendolo tra persone in possesso di idonea professionalità ed esperienza e di adeguato titolo di studio.
2. Il nominativo del funzionario responsabile dovrà essere comunicato all'Ente, tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla nomina.

Articolo 14 - Personale del concessionario

1. Il Concessionario è tenuto ad avvalersi di personale qualificato e abilitato all'esercizio delle funzioni di riscossione e di notificazione secondo la normativa vigente in materia. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo n. 112/1999.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 112/1999 il concessionario riconosce, nel reclutamento del personale da adibire all'espletamento del servizio, priorità ai dipendenti del precedente concessionario.
3. Il personale addetto al servizio di riscossione dovrà essere comunicato all'Ente e munito della tessera di riconoscimento. Il personale addetto dovrà essere sostituito su esplicita e circostanziata richiesta nel caso in cui il relativo comportamento incida sulla qualità e sulla serietà del servizio.
4. Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro nonché delle condizioni normative, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
5. L'Ente rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati. Pertanto, salvo diversa disposizione

di legge, alcun diritto potrà essere vantato nei confronti dell'Unione dei Comuni del Sorbara.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario si assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti. L'Ente può verificare che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del servizio sia inserita la suddetta clausola.
2. Il concessionario si impegna a che i pagamenti inerenti il presente contratto siano effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni su conti correnti dedicati aperti presso banche o la società Poste Italiane spa.
3. Gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità delle persone delegate a operare saranno comunicati all'Ente entro sette giorni dalla loro accensione.
4. Si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

Articolo 16 - Osservanza di leggi e regolamenti

1. Il concessionario è obbligato a osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente capitolato, tutte le norme di legge di riferimento per la gestione del servizio e gli eventuali regolamenti dell'Ente.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare costantemente tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze prefettizie e comunali, le circolari e i provvedimenti emanati dall'Ente che abbiano comunque attinenza con il servizio assunto.

Articolo 17 - Oneri diversi a carico del concessionario

1. Il concessionario oltre ad ottemperare gli oneri e obblighi espressamente previsti negli articoli antecedenti e seguenti il presente, con la sottoscrizione per accettazione del presente capitolato, è tenuto a:
 - a) applicare i regolamenti approvati dall'Unione dei Comuni del Sorbara;
 - b) agire in modo coordinato con gli uffici dell'Ente, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in relazione alle proprie competenze;
 - c) informare costantemente l'utente su procedure, modalità operative, tariffe e quant'altro connesso all'oggetto della concessione, nonché rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente;
 - d) dare esecuzione al progetto riguardante le modalità di gestione del servizio prodotto con l'offerta;
 - e) porre in essere gli eventuali servizi aggiuntivi convenuti in fase d'offerta;
 - f) non sospendere e/o abbandonare, per alcuna ragione, i servizi oggetto della concessione in quanto considerati ad ogni effetto servizio pubblico.

Articolo 18 - Assicurazione a carico del Concessionario

Il concessionario è tenuto, prima della stipula del contratto, a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne le amministrazioni comunali dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa deve prevedere, complessivamente, un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

Articolo 19 - Riservatezza

1. Tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso del concessionario in ragione del servizio affidato in concessione sono coperte dal segreto d'ufficio.
2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto a istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.
3. Il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente. Tutte le informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso da parte del concessionario.

Articolo 20 - Penali

1. In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, si applicano le seguenti penalità:
 - a) mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, dei versamenti delle somme riscosse: penale pari al 100% della somma di cui è stato ritardato od omesso il versamento, oltre agli interessi moratori determinati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali. La penale è ridotta del 95%, del 90% e del 75% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore, rispettivamente, a dieci giorni, trenta giorni e sei mesi;
 - b) mancata trasmissione dei rendiconti sintetici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a): € 200,00;
 - c) mancata trasmissione dei rendiconti analitici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): € 500,00;
 - d) mancata resa del conto giudiziale della gestione: € 5.000,00;
 - e) tardiva, irregolare o incompleta trasmissione dei rendiconti di cui all'articolo 5: € 500,00;

- f) mancata trasmissione di dati e informazioni richieste dal Comune ai sensi dell'articolo 6 ovvero trasmissione tardiva oltre 30 giorni: € 300,00 per ogni richiesta;
 - g) violazione all'obbligo di osservanza di leggi e regolamenti: € 250,00 per ogni violazione accertata;
 - h) diniego alla effettuazione dei controlli da parte del Comune: € 1.000,00.
2. Ai fini e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 22, comma 1, lettera d), sono considerate gravi le violazioni di cui ai precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e h).
 3. In tutti gli altri casi di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario, possono essere applicate penali, determinate con atto del responsabile del servizio finanziario, che vanno da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00, secondo la gravità dell'inadempienza valutata dalle singole amministrazioni.
 4. Qualora siano accertati fatti, omissioni o comportamenti che costituiscano violazione di un dovere o di un obbligo del concessionario, il Comune contesterà gli addebiti, prevedendo un congruo termine non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, per eventuali giustificazioni o chiarimenti. Se le giustificazioni non vengono prodotte ovvero, se prodotte, non venissero ritenute valide, il Comune irrognerà, con atto motivato, le penali previste nel presente articolo, fatte salve le ipotesi di decadenza. I relativi importi dovranno essere versati entro 60 giorni dalla notifica dell'atto e, in difetto, si provvederà all'incameramento della cauzione.
 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude ai Comuni la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 21 - Decadenza dalla concessione

Ad integrazione e specificazione delle ipotesi di decadenza dalla gestione previste dall'articolo 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, il concessionario decade dalla presente concessione se:

- a) si trova in stato di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa;
- b) non effettua il riversamento delle somme incassate entro sei mesi dalla scadenza fissata all'articolo 4, previa notifica di apposita diffida con l'indicazione di un termine per adempiere;
- c) incorre in tre contestazioni relative a inadempienze contrattuali gravi definitivamente accertate;
- d) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni contenute nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione;
- e) risulta per due volte inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e
- f) previdenza, nonché per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attività connesse.

La decadenza viene richiesta dall'Ente al Ministero dell'economia e delle finanze, previa contestazione degli addebiti. Trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

La decadenza determina la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione, senza pregiudizio alcuno dell'azione per il risarcimento dei danni.

Il concessionario decaduto redige apposito verbale e consegna entro quindici giorni dalla data di notifica dell'atto di decadenza la documentazione riguardante la gestione.

Articolo 22 - Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque sia la causa, anche di forza maggiore, l'Ente ha la facoltà di provvedere alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione del concessionario, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del concessionario.

Articolo 23 - Obblighi successivi alla scadenza della concessione

1. Il concessionario non potrà emettere atti o effettuare riscossioni dopo la scadenza del contratto, salvo quanto disposto all'articolo 2, comma 3, del presente capitolato.
2. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione e senza ulteriori oneri è tenuto a:
 - a) trasmettere all'Ente o, su richiesta di questi, al subentrante, gli elenchi delle entrate affidate per la riscossione coattiva a mezzo ruolo/ingiunzione di pagamento, non rimosse, scadute o ancora da scadere;
 - b) trasferire all'Ente o, su richiesta di questi, al subentrante, tutte le banche dati acquisite e detenute in conseguenza della concessione e comunque ogni dato, notizia e documento che per legge non deve essere custodita presso il concessionario medesimo;
 - c) trasferire all'Ente o, su richiesta di questi, al subentrante, gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento dell'attività di riscossione.
3. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, ove possibile, dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo modalità e caratteristiche concordate con le amministrazioni comunali o il subentrante.

Articolo 24 - Vigilanza e controlli

1. L'Ente effettua il controllo sull'attività di riscossione coattiva e sulle quote per le quali viene chiesto il discarico per inesigibilità secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 112/1999.
2. L'Ente, per mezzo di suo funzionario o altro soggetto appositamente delegato, può eseguire verifiche e controlli di natura amministrativa, statistica o tecnica in ordine

alla gestione del servizio allo scopo di accertare che le attività svolte siano conformi alle disposizioni normative e alle condizioni contrattuali vigenti.

3. Ai fini di cui al comma 1 e 2 il concessionario sarà tenuto a:
 - a) sottoporsi a tutti i controlli ed a fornire tutta la documentazione, le notizie ed i dati richiesti;
 - b) consentire il libero accesso ai propri uffici e locali.
4. Il diniego all'effettuazione dei controlli costituisce grave inadempienza contrattuale.

Articolo 25 - Oneri a carico dell'Ente

1. L'Ente si impegna a:
 - a) consegnare gli elenchi delle entrate iscritte in ruoli/liste di carico per la riscossione coattiva, scadute ed ancora da scadere, non riscosse. Ai fini della riscossione la consegna di tali elenchi è equiparata alla consegna del ruolo/lista di carico;
 - b) consegnare le banche dati occorrenti per lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione;
 - c) fornire al concessionario qualsiasi elemento, notizia e dato in suo possesso o disponibilità, necessario o utile ai fini dell'espletamento del servizio;
 - d) favorire l'esecuzione del servizio anche mediante idonea informativa fornita ai cittadini;
 - e) trasmettere al concessionario, durante il periodo di durata della concessione, tutti gli atti di natura regolamentare, tariffaria, ecc. rilevanti ai fini del servizio.
2. La consegna del materiale di cui al comma 1 avverrà in formato elettronico.

Articolo 26 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è tenuto ad osservare le misure generali di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008, si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Ente, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'Unione dei Comuni del Sorbara in forza di diversi contratti, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi. Non si è pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Articolo 27 - Divieto di sub-concessione e cessione del contratto

1. Al concessionario è fatto espresso divieto di sub-concedere, in tutto o in parte, i servizi oggetto della presente concessione, fatto salvo il limite consentito dalla normativa vigente.
2. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

Articolo 28 - Domicilio

1. Il concessionario è tenuto a comunicare il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inviare le comunicazioni relative all'attività oggetto del presente capitolato. A tale domicilio dovranno essere ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata all'Ente.

Articolo 29 - Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell'importo contrattuale. La cauzione può essere costituita secondo le modalità di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nella condizione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2006.
2. Resta salvo, l'esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. L'appaltatore potrà essere obbligato ad integrare la cauzione di cui l'Ente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
4. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dai corrispettivi d'appalto.
5. La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell'intero periodo di durata contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, a condizione che non risultino a carico della ditta inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause ostative alla restituzione.
6. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 30 - Codice di Comportamento

1. Il concessionario, consapevole delle conseguenze di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con l'Unione dei Comuni del Sorbara, esercitando poteri autoritativi e negoziali nei propri confronti.
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di comportamento adottato dall'Unione dei Comuni del Sorbara, il concessionario e i suoi dipendenti e/o i suoi collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai

sopracitati codici, per quanto compatibili. L'Ente verifica l'eventuale violazione, contestando per iscritto al concessionario il fatto, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili si procederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 31 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
 - a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della riscossione coattiva delle entrate;
 - b) accettazione dei servizi oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Articolo 32 - Controversie

1. Le parti convengono che le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti in discussione, per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Modena.
2. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie inerenti i danni patrimoniali, all'immagine e da disservizio causati dal concessionario per effetto del rapporto di servizio.
3. Trova altresì applicazione l'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 112/1999.

Articolo 33 - Spese

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di concessione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'onere si applicano le norme contenute nel:

- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e relativi decreti attuativi;
- Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e relativi decreti attuativi;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;